

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

COPIA

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 – 996210

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 20.06.2016

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore 17,50 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	MOTTOLA BERNARDO	SI	
3	GIORDANO MARIO	SI	
4	SANGIOVANNI ROSARIO	SI	
5	SANGIOVANNI MAURO	SI	
6	GIORDANO GIUSEPPINA	SI	
7	MIGLINO SANDRO	SI	
8	GALLO CHIARA	SI	
9	ROSSI GIOVANNA	SI	
10	D'ORSI GIOVANNI	SI	
11	CIARDELLA VINCENZO	SI	
	TOTALE	11	

Assume la Presidenza il Sindaco Rag.**MANZI** Antonio.

Partecipa il Segretario: Dr. Antonio **MARTORANO**

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.10 della legge 21 dicembre 2005, n.270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica", pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n.303 - S.O. n.213/L, in vigore dal 31.12.2005, modifica l'art.4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;

-che le disposizioni della Legge n.270 del 21 dicembre 2005 hanno novellato, tra l'altro, il D.P.R. 30 marzo 1957 n.361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della camera dei Deputati e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, concernente il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica;

-che l'art.4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, come sostituito dall'art.10 sopraccitato, testualmente recita:

"Articolo 4-bis

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto."

-che la Legge 21 dicembre 2005 n.270, come deriva dal combinato disposto con l'art. 3-quinquies del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n.1 recante disposizioni in materia elettorale, convertito in Legge 27 gennaio 2006, n.22, entrata in vigore il 28 gennaio 2006, prevede che la Commissione Elettorale Comunale è eletta nell'ambito del Consiglio Comunale ed è composta, nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti;

-che per effetto dei novellati art.13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, e dell'articolo 6 comma 2 della legge n.95 del 1989, come sostituito dall'art.9, comma 4 della legge n.270 del 2005, le modalità di elezione della Commissione Elettorale Comunale devono essere effettuate tenendo conto dei seguenti criteri:

1) l'elezione deve avvenire con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

2) il Sindaco non partecipa alla votazione

3) i componenti effettivi ed i componenti supplenti dovranno formare oggetto di due distinte e separate votazioni;

4) ciascun consigliere può esprimere un solo voto per ciascuna votazione;

5) risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre se il consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50; a parità di voti è eletto il più anziano di età;

6) dovendo essere rappresentata la minoranza, qualora dalla votazione ciò non risultasse, si deve provvedere sostituendo l'ultimo degli eletti della maggioranza, con il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

-che inoltre si dà atto che:

1. la Commissione Elettorale Comunale, nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti;

2. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;

3. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e a tal fine, nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;

4. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;

5. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

6. in sede di votazione per la nomina degli scrutatori per le sezioni elettorali, necessaria qualora non sia raggiunta l'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un solo nome;

Considerata la circolare del Ministero dell'Interno n.2600/L del 1.2.1986;

Considerata la circolare del Ministero dell'Interno n.1/2600 del 4.1.2006;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: Ciardella Vincenzo, Gallo Chiara e Giordano Giuseppina;

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.11 - votanti n.10 - astenuti n.1 (Sindaco)

Hanno ottenuto voti:

Il Consigliere Sig.ra Gallo Chiara N.4

Il Consigliere Sig.ra Giordano Giuseppina N.3

Il Consigliere Sig. D'Orsi Giovanni N.3

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

1) Gallo Chiara - Maggioranza

2) Giordano Giuseppina - Maggioranza

3) D'Orsi Giovanni - Minoranza

Con l'assistenza degli scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.11 - votanti n.10 - astenuti n.1 (Sindaco)

Il Consigliere Sig.Sangiovanni Rosario N.3

Il Consigliere Sig.Sangiovanni Mauro N.4

Il Consigliere Sig.ra Rossi Giovanna N.3

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

1-Sangiovanni Mauro - Maggioranza

2-Sangiovanni Rosario - Maggioranza

3-Rossi Giovanna - Minoranza

Accertato che la minoranza è rappresentata con i consiglieri:

Sig.D'Orsi Giovanni, in qualità di membro effettivo della Commissione;

Sig.ra Rossi Giovanna, in qualità di membro supplente della Commissione;

quindi il Consiglio

DELIBERA

1-di nominare la Commissione Elettorale Comunale eleggendo quali componenti i consiglieri

Membri effettivi:

1) Gallo Chiara

2) Giordano Giuseppina

3) D'Orsi Giovanni

Membri supplenti :

1-Sangiovanni Mauro

2-Sangiovanni Rosario

3-Rossi Giovanna

2-di dare atto che ad essi si aggiunge il Sindaco;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

3-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000

^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Proposta di deliberazione: "**Elezione della Commissione Elettorale Comunale**".

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
-f.to dr.Antonio MARTORANO -

Del che è verbale

IL SINDACO

f.to (rag. Antonio MANZI)

IL SEGRETARIO

f.to (Dr .Antonio MARTORANO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2016

Monteforte Cilento 21/06/2016

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

timbro

Lì, 21/06/2016

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)